

disposizioni legislative e canoniche, una prima voglia
no. in virtù del presente atto stabilire i patti e le condi-
zioni che regolano dovranno la loro futura unione
deliberando anzitutto di volere adattare il regime dotale
questo con ciò prescritto dal Codice Civile
Cui posto i suddetti coniugi Signori Maria Maddalena e
Giuseppe Greco, quali tanto nel nome proprio che per la ma-
ritate autorizzazione, volendo contribuire al buon decoro
e ordine del suddetto progetto matrimonio, costituiscono
in dote alla referita loro figlia Nicolina, accettante e per
essa accettante il seguente futuro sposo:

1° Un corpo di case composto di una casa a pianterreno
compreso in esso tutti i suoi accessori e pertinenze,
situate nel Comune di Nubia, Corso Maggiore, oggi Corso
Ulberto Primo, confinante con casa di Michele Corso
con casa di Alfonso Pastorelli col suddetto Corso del quale
agli effetti della terra di registro di Lire Cinquecento in
tutto nel catasto fabbricati di Nubia all'art. 257 sotto
nome di Licio Michele fu Francesco dipendenti dall'in-
pompabile di L. 20. 25. di cui d'accordo si carica il detto
corpo di case la metà in L. 10. 12.

2° Vari oggetti di biancheria stimati da un perito,
scelti d'accordo del valore di Lire ottocentomillesime
con espressa dichiarazione che la stessa in produrre la
rendita in favore del futuro sposo, i quali si dilibera

177
287
74
1938
66
18. 98

500

892
382.50
1774.50 =

e ricezione del prezzo attribuito a predetti oggetti
di biancheria, che si intendano intransigibili nella causa
maritale, col fatto della celebrazione del presente matrimonio.
3° La somma di Lire trecentottantadue e Centesimi cin-
quantuno in denaro effettivo, che l'accusato futuro sposo
dichiarò di avere ricevuto e ne rilascia ampia e valida quietanza
Dichiarando e dotando che il sopraddetto corpo di case va rego-
lato alla sola fecondità che sarà a carico del Sig. Barone in
questo biennio in poi.

Dello stesso corpo di case la suddetta Signora Nicolina Greco
avrà la proprietà e il materiale possesso dal giorno della cele-
brazione del matrimonio in poi, di unione e tutti le atti,
necessari, dipendenti ed accessori, tutto incluso e niente escluso
pertanto i dotanti spogliandosi di ogni diritto, ragione ed
azione che hanno e avranno sul medesimo corpo di case, in
irrevocabile e surrogano nel più ampio e valido modo
la dotataria loro figlia.

Il futuro sposo Sig. Barone promette e si obbliga di
bene amministrare la suddetta dote e di farne la resti-
tuzione, quando ne sarà il caso nei modi di legge, per
la futura sposa autorizzata dai propri genitori, rimun-
data all'ipoteca legale, che li spettarebbe sui beni del marito,
in garanzia della sua dote e quindi le parti di sposo
in Notaro d'accordo e liberamente d'ogni responsabilità,
è data facoltà al futuro sposo Sig. Barone di vendere il sopra-

